



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 del 12/06/2026

OGGETTO: Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da sentenza n. 3050/2025 emessa dal Tribunale di Lecce – sez. lavoro – procedimento iscritto al n. Rg. 3924/2022

L'anno 2026 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione in 1ª ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 15 e assenti n.2 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Si	
Maurizio Spagnolo	Si	
Vanessa Ciurlia	Si	
Salvatore Fai	Si	
Giovanni Rollo	Si	
Fabrizio Stefanizzi	Si	
Daniela Patera	Si	
Federica Guido	Si	
Martina Zuccaro		Si
Fabio Donateo	Si	
Cosimo Vetrano	Si	
Luisa Margherito	Si	
Stefania Capoccia		Si
Claudio Paladini	Si	
Laura Mogavero	Si	
Katia Prato	Si	
Giuseppe Landolfo	Si	

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 13/05/2026 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Avv. Anna Maria MARASCO

(Proposta n 31. del 09/05/2026) - **Delibera C.C. n. 28 del 12/06/2026**

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 13/05/2026, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Preso atto dell' intervento della Sinaca De Bartolomeo Mariarosaria, che illustra l'argomento in trattazione, il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto.

Premesso che:

- questo Ente nel periodo 6 dicembre 2010 - 21 gennaio 2011 è stato oggetto di verifica amministrativa - contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, che ha interessato la gestione giuridica ed economica del personale per l'arco temporale 2004-2009;

- Detta verifica amministrativa contabile ha indicato vari rilievi e criticità rispetto alle quali invitava l'Ente ad assumere adeguate iniziative; in particolare per quel che attiene invece le *progressioni orizzontali* le osservazioni formulate nel referto ispettivo si sono fondate sull'affermazione che *l'istituto è stato utilizzato più volte per la quasi totalità del personale in servizio, in contrasto con il carattere premiante e selettivo voluto dal legislatore (art.5 CCNL 31.3.99) e secondo quanto espresso dall'ARAN con il parere 399 5D3;*

- il 20 ottobre 2010, la Giunta Comunale autorizzava il Segretario generale alla sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo annualità 2010 che conteneva peraltro la previsione e stanziamento delle risorse economiche finalizzate all'attribuzione della progressione economica orizzontale all'interno di ciascuna categoria; in detto accordo decentrato veniva prevista nello specifico l'attribuzione del beneficio al 60% del personale in servizio; con successiva determinazione del Segretario generale, la n. 430 del 2010 veniva attribuito in concreto il beneficio economico a seguito della procedura di selezione prevista dal contratto decentrato nel frattempo sottoscritto definitivamente dalla delegazione trattante.

- Successivamente l'Amministrazione, nel prendere atto della Relazione predisposta dagli Ispettori del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle conseguenti contestazioni, sospendeva in via cautelare con primo provvedimento del Segretario generale n. 219 del 7 giugno 2011 l'erogazione delle somme per la progressione economica già effettuata con decorrenza 01.01.2010; con una serie di ulteriori provvedimenti la predetta sospensione veniva prorogata e con determinazione n. 209 del 15 maggio 2013 si confermava la proroga sino a nuove disposizioni risolutive.

Dato atto che è pervenuto ricorso da parte di dipendente di questo Ente e più precisamente :

Ricorso per **dott.ssa Giuseppina Simonetta Calasso**, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Manelli, notificato ai sensi della legge 53/ 94 in data 2.5.2022 ed acquisito in pari data al nr. prot. 7137; il giudizio è iscritto al n. R.G. 3924/2022 ed assegnato al Giudice del Lavoro dott.ssa Gustapane che ha fissato udienza di discussione del 8.3.2022, giusta Decreto allegato al ricorso di che trattasi;

La ricorrente ha richiesto al Giudice del lavoro di accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Veglie ha disposto *la sospensione dell'erogazione delle somme per la progressione orizzontale effettuata con decorrenza 01/01/2010 e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dipendente a fruire del beneficio connesso alla progressione orizzontale conseguita giusta determinazione dirigenziale n. 430/2010, ove occorre previa disapplicazione della determina n. 219/11 e di quelle successive sino all'adozione della determinazione n.209/13.....*

Dato atto che:

il giudizio iscritto al n. r.g. 3924/2022 – nel quale il Comune è regolarmente costituito - si è concluso con sentenza ex art. 127 ter c.p.c., n.3050/2025 notificata in data 18.12.2025, prot. 21074, che accoglie parzialmente il ricorso nella misura che segue:

dichiara il diritto della ricorrente ricorrenti ad ottenere i benefici economici connessi alla progressione orizzontale conseguita con decorrenza dal 01.01.2010 con condanna del Comune di Veglie al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal 30/04/2017 oltre interessi di interessi legali o di rivalutazione monetaria se maggiore, sino al soddisfo; spese compensate.

Dato atto che la ricorrente in commento è transitata a fa data 31.12.2021 presso altro Ente;

Effettuati pertanto i conteggi relativi alle somme da corrispondere a ciascuno dei dipendenti di che trattasi si virtù del dispositivo della sentenza 3050/2025, alla dipendente **Giuseppina Simonetta Calasso** devono essere liquidati € 13872,23 comprensivi di differenze retributive ed interessi legali come da sentenza; gli oneri riflessi sono pari ad € 2604,98 e IRAP per € 829.92;

Precisato tuttavia che la quantificazione del debito per le differenze retributive in esecuzione della sentenza sopra richiamata è stata operata in stretta osservanza del principio di competenza economica, Nello specifico la sorte capitale è stata computata esclusivamente dalla data indicata dal giudice per il periodo di effettivo servizio prestato presso questo Comune. Per contro gli interessi legali sono stati calcolati su tali frazioni di credito sino all'effettivo soddisfo (31 maggio 2026). Resta inteso che ogni ulteriore onere relativo al differenziale stipendiale maturato dal 01.01.2022 ad oggi rimane ad esclusivo carico dell'Ente di attuale appartenenza al quale verranno inviati gli atti per i seguiti di competenza;

Considerato che:

l'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000 – “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, **al comma 2**, prevede che *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

l'art. 194 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; omissis...*

Dato atto che:

- che la natura della adottanda deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per se già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- che la giurisprudenza della Corte dei conti ha messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 del TUEL. ; nel caso di sentenza esecutiva di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di apprezzamento discrezionale per valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Rilevato pertanto che la spesa di cui trattasi costituisce debito fuori bilancio per l'importo di € 17.307,13 riconoscibile ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. in quanto relativo a sentenza esecutiva;

Atteso che per consentire dunque il pagamento della spesa di cui al punto innanzi si provvederà ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, mediante prelevamento dal Fondo rischi contenzioso dotato della necessaria disponibilità , cap. 252.1, come da prospetto allegato;

RICHIAMATI l'Art. 193 e l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui “i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo e dalla competente procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore competente

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 15 membri del Consiglio presenti e votanti:

- Voti favorevoli n. 11

- Voti Astenuti n. 4 (Consiglieri Landolfo Giuseppe, Mogavero Laura, Paladini Claudio, Prato Katia)

D E L I B E R A

1.DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI RICONOSCERE ai sensi dell'Art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000, la somma di € 17.307,13 in virtù del dispositivo della sentenza meglio precisata in premessa e narrativa;

3.DI STABILIRE si provvederà ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, mediante prelevamento dal Fondo rischi contenzioso dotato della necessaria disponibilità, cap. 252.1, come da prospetto allegato;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Procura della Corte dei conti – Regione Puglia;

5. DI DEMANDARE ai competenti Responsabili di Settore tutti gli adempimenti conseguenti e collegati all'esecutività della presente deliberazione;

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere e su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 15 membri del Consiglio presenti e votanti:

- Voti favorevoli n. 11

- Voti Astenuti n. 4 (Consiglieri Landolfo Giuseppe, Mogavero Laura, Paladini Claudio, Prato Katia)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 13/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1194 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 13/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 13/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.